



REGOLAMENTO DEI DIRETTORI TECNICO-SPORTIVI

1. Definizione

- 1.1 Il Direttore Tecnico-Sportivo è il responsabile tecnico della squadra, incaricato dalla società di organizzare l'attività sportiva. Al Direttore Tecnico-Sportivo può essere affidata la gestione dei rapporti tra la società e gli atleti e i tecnici.

2. Elenco

- 2.1 Presso la FIP è istituito un Elenco dei Direttori Tecnico-Sportivi. Possono iscriversi nell'Elenco tutti coloro, anche se già tesserati per la FIP, che abbiano preso parte ai percorsi di formazione organizzati a tal fine annualmente dalla FIP o da Enti diversi da FIP, accreditati o non accreditati dalla FIP.
- 2.2 Al momento della iscrizione deve essere prodotta adeguata documentazione che attesti la partecipazione ad un idoneo percorso di formazione. A tal fine ogni anno la FIP stabilisce, e rende noto, quali siano i requisiti minimi richiesti perché il percorso di formazione possa essere ritenuto idoneo alla iscrizione nell'Elenco.
- 2.3 Le domande di iscrizione vanno indirizzate alla Commissione Direttori Tecnico-Sportivi della FIP istituita ai sensi dell'art. 51 dello Statuto federale. La domanda è formulata mediante invio di un modulo di iscrizione, debitamente sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta, secondo lo schema pubblicato sul sito federale.
- 2.4 Possono iscriversi nell'Elenco, anche se non hanno conseguito la formazione di cui al comma 2.2., tutti coloro che alla data di iscrizione dimostrino di:
- 2.4.1 Di avere svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, le attività di cui all'art.1 per società affiliate alla FIP o per società affiliate a federazioni straniere associate alla FIBA;
- 2.4.2 avere svolto l'attività di cui all'art.1 per le squadre nazionali di basket di ogni ordine e grado, maschili e femminili, della FIP o di Federazioni straniere associate alla FIBA.
- 2.5. La cancellazione dall'Elenco avviene a richiesta dell'interessato che può formularla in qualunque momento.
- 2.6. E' cancellato d'ufficio chi decorsi 5 anni dalla iscrizione non abbia conseguito, anche in conseguenza di sanzioni disciplinari, alcun tesseramento con la qualifica di Direttore Tecnico-Sportivo, per una società affiliata alla FIP, o non abbia conseguito uno degli incarichi di cui al comma 2.4.2.
- 2.7. Dopo la cancellazione, sia essa volontaria o per inattività, è possibile chiedere di essere nuovamente iscritti all'Elenco, secondo le condizioni previste ai commi 2.4.1. e 2.4.2.
- 2.8. Le contestazioni in merito alla iscrizione, alla mancata iscrizione o alla cancellazione sono rimesse alla Commissione Direttori Tecnico-Sportivi della FIP.

3. Tesseramento- Incompatibilità

- 3.1. Il tesseramento federale dei Direttori Tecnico-Sportivi per le società affiliate alla FIP è equiparato al tesseramento dei dirigenti di Società ed è disciplinato dal Regolamento Esecutivo Tesseramento, nel quale possono altresì essere previsti ulteriori casi di incompatibilità oltre a quelli di cui ai successivi commi 3.2, 3.3, e 3.5 del presente articolo.
- 3.2. Il tesseramento federale con la qualifica di Direttore Tecnico-Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con il tesseramento federale ad altro titolo e/o con altra qualifica.
- 3.3. Il tesseramento quale Direttore Tecnico-Sportivo per una società sportiva affiliata alla FIP è incompatibile con la carica di sindaco e di revisore contabile nella medesima società o in altra società sportiva affiliata alla FIP.
- 3.4. La sola iscrizione nell'Elenco non è incompatibile con il tesseramento federale con qualifica differente da quella di Direttore Tecnico-Sportivo.
- 3.5. Il tesseramento con la qualifica di Direttore Tecnico-Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con l'esercizio dell'attività di Agente Sportivo.
- 3.6. Il Regolamento Esecutivo disciplina le conseguenze dell'accertata incompatibilità.

4. Commissione Direttori Tecnico-Sportivi

- 4.1. La Commissione Direttori Tecnico-Sportivi della FIP, d'ora in avanti "Commissione"
 - a) riceve le domande di iscrizione corredate dalla relativa documentazione;
 - b) verifica che il richiedente abbia i requisiti di cui all'art.2 per potersi iscrivere all'Elenco;
 - c) aggiorna annualmente l'Elenco provvedendo alla cancellazione degli iscritti ai sensi dell'art. 2 commi 2.6 e 2.7;
 - d) decide in merito alle contestazioni circa l'iscrizione o la cancellazione dall'Elenco;
 - e) assolve ogni ulteriore compito dovesse essere specificamente attribuito dal Consiglio Federale con apposite deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 51 dello Statuto e 144 e ss del Regolamento Organico;
 - f) La Commissione resta in carica per la durata del quadriennio olimpico. I Componenti possono essere sostituiti nel corso del mandato con deliberazione del Consiglio Federale. I nuovi componenti restano in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione;
 - g) Gli atti assunti dalla Commissione possono essere reclamati dinanzi al Consiglio Federale che assumerà ogni decisione in merito.